

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.a., di seguito la Società, rappresentata dall'ing.
Gennarino Tozzi, nato a Roma il 3.5.1955, CF TZZGNR55E05H501D, in
qualità di Condirettore Generale Sviluppo Rete di Autostrade per l'Italia
S.p.a.

E

i Signori Scaramuzza Enzo, nato a Morro d'Oro il 30.5.1948, CF
SCRNZE48E30F747F, e Bianchi Donatella, nata a Bologna il 18.2.1960, CF
BNCDTL60B58A944P, di seguito la Ditta,

PREMESSO CHE

- la Società sta provvedendo alla realizzazione del potenziamento dell'Autostrada A 1 Milano – Napoli nel tratto Sasso Marconi – Barberino di Mugello (d'ora innanzi, brevemente, Variante di Valico);
- nell'ambito dei suddetti lavori è, tra l'altro, in corso di realizzazione, la Galleria Val di Sambro;
- in coincidenza dei lavori di scavo della suddetta galleria, si sono verificati movimenti della coltre superficiale con comparsa di lesioni in alcuni fabbricati nell'abitato di Santa Maria Maddalena di Ripoli;
- in relazione a ciò ed al fine di monitorare lo stato dei suddetti fabbricati, la Società, in data 9.11.2011, ha definito, presso la Prefettura di Bologna, un Protocollo Operativo con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Bologna, il Comune di San Benedetto Val di Sambro e l'Osservatorio Ambientale e Socio Economico per la Variante di Valico;

- il detto Protocollo ha altresì lo scopo di valutare i danni subiti dai fabbricati in questione, nonché quelli che potrebbero manifestarsi in futuro determinandone anche la relativa entità economica;
- le attività di monitoraggio e quella di valutazione dei danni sono svolte, in base al predetto Protocollo, rispettivamente da un Collegio di Tecnici e da un Collegio di Periti entrambi i quali costituiti da tecnici nominati dagli enti pubblici interessati e dalla Società;
- che tra gli impegni assunti dalla Società in base al suindicato Protocollo Operativo vi è quello di provvedere, in base alle valutazioni dell'anzidetto Collegio dei Periti e senza che ciò costituisca in alcuna forma di riconoscimento od assunzione di responsabilità da parte della Società stessa, a riconoscere ai proprietari il costo del ripristino dei fabbricati e dei manufatti eventualmente danneggiati o, qualora non fosse possibile il ripristino, il valore venale dei fabbricati;
- il predetto Collegio dei Periti ha riscontrato taluni danni ai fabbricati di proprietà della Ditta censiti al Catasto Edilizio Urbano del Comune di San Benedetto Val di Sambro , al foglio 12, mappale 235, sub 1, 2, 3 e 4 (proprietà Scaramuzza Enzo) e al foglio 12, mappali 241 e 242, sub 2 (proprietà Scaramuzza Enzo e Bianchi Donatella), e pertanto le parti hanno deciso di formalizzare la presente scrittura privata.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

I danni riscontrati dal Collegio dei Periti presso gli immobili di proprietà della Ditta, siti in San Benedetto Val di Sambro, località Ripoli – Via Roncaglie, 1, 5 e 9 (anche Via Ca' di Quaglia), censiti al Catasto Edilizio Urbano del Comune di San Benedetto Val di Sambro al foglio 12, mappale 235, sub 1, 2, 3 e 4 (proprietà Scaramuzza Enzo) e al foglio 12, mappali 241 e 242, sub 2 (proprietà Scaramuzza Enzo e Bianchi Donatella), sono descritti nelle allegate Relazioni Preliminari che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

I costi per il totale e completo ripristino dei detti immobili sono stati stimati, all'esito anche della valutazione delle osservazioni e richieste trasmesse dalla Ditta, in € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) come risulta dal verbale n. 7 del 26.7.2012 sottoscritto dal Collegio dei Periti che forma anch'esso parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La Ditta ha richiesto di effettuare direttamente i lavori di ripristino degli immobili dietro corresponsione del relativo costo.

La Società ha accettato tale richiesta e pertanto si impegna a corrispondere alla Ditta, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura, l'importo onnicomprensivo di € 50.000,00.

Il suddetto pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente n.

presso

intestato a

codice IBAN

Art.3

In conseguenza del pagamento di cui al precedente articolo 2, la Ditta dichiara:

- di disporre della piena e libera proprietà degli immobili sopra descritti e di assumere ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi;

- di eseguire tutti i lavori descritti nelle allegate Relazioni in modo da porre in completa sicurezza i propri immobili, nonché tutti gli eventuali ulteriori che ritenesse necessari, fermo restando che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a versare ulteriori somme oltre quelle definite ed accettate con il presente atto;

- di non avere quindi più nulla a pretendere, e non pretenderà, per quanto attiene il ripristino dei propri immobili sopra descritti nonché, più in generale, in relazione e conseguenza dei lavori di realizzazione della Variante di Valico;

- di rinunciare sin da ora, e a favore della Società, agli eventuali risarcimenti che gli venissero riconosciuti per gli stessi fatti oggetto della presente scrittura privata, da parte delle compagnie assicuratrici in forza dei contratti di assicurazione stipulati dalla stessa Società, dalle imprese esecutrici, dei progettisti e della direzione lavori nell'ambito dei lavori di costruzione del tratto della Galleria Val di Sambro; in tal senso la Ditta resta impegnata, per sé e per i suoi aventi causa, a rilasciare tutte le dichiarazioni, deleghe, procure od altro che si rendessero necessari al fine dell'acquisizione, da parte della Società, di tali eventuali risarcimenti che verranno riconosciuti ad Autostrade per l'Italia SpA

Art. 4

A lavori ultimati la Ditta ne darà formale comunicazione alla Società trasmettendo alla stessa il certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Art. 5

La Ditta si impegna espressamente, nel caso in cui disponga in futuro dei propri immobili, a dare atto, nei rapporti con eventuali terzi, del contenuto della presente scrittura privata.

Art. 6

Come specificato in premessa, resta espressamente confermato che la Società provvede al versamento alla Ditta della somma indicata al precedente articolo 2 senza che ciò costituisca o possa costituire, per alcun motivo, assunzione o riconoscimento di responsabilità da parte della Società stessa in riferimento ai danni subiti dagli immobili della Ditta ed alla adeguatezza, necessità ed esecuzione dei lavori di ripristino dei danni stessi. La Ditta con il corretto pagamento della somma, di cui al punto 2, dichiara, ora per allora, di non avere più nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo o ragione nei confronti di Autostrade per l'Italia SpA.

Art. 7

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenze del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, fatto e sottoscritto in numero tre originali.

Data,

Per la Ditta

.....

.....

Per la Società

.....